

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2011

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione sulla ricevibilità del ricorso presentato dalla [Ligue des Musulmans de Suisse e altri](#) e da [Quardiri](#) contro la Svizzera il 28 giugno 2011 (n. 66274/09 e 65840/09)

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU), divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); ricorso irricevibile data l'assenza della qualità di vittima dei ricorrenti

I ricorrenti hanno affermato che la disposizione costituzionale che proibisce la costruzione di minareti violerebbe la libertà religiosa e costituirebbe una discriminazione basata sulla religione. Uno dei ricorrenti, invocando il diritto a un ricorso effettivo, ha contestato inoltre l'assenza di rimedi giuridici efficaci per accertare in sede giudiziaria un'eventuale incompatibilità della norma costituzionale con la Convenzione.

La Corte ha statuito che i ricorrenti non possono essere considerati vittime di una violazione della Convenzione. Essi non sono infatti in grado di dimostrare che la disposizione costituzionale abbia avuto ripercussioni concrete per le loro persone o le loro attività. Inoltre, in precedenza, non avevano espresso alcuna intenzione di edificare un minareto e la semplice possibilità che possano decidere di costruirne uno in futuro non è sufficiente. La Corte constata altresì l'assenza di circostanze eccezionali che consentano di considerare i ricorrenti come delle vittime. Richiamandosi a una sentenza del Tribunale federale, la Corte afferma che, dinanzi a un caso concreto di applicazione, il Tribunale federale è in grado di esaminare la compatibilità di un eventuale rifiuto di costruzione di un minareto con la CEDU. In riferimento alla contestata assenza di rimedi giuridici, la Corte afferma infine che l'articolo 13 CEDU non prevede alcun rimedio giuridico che permetta di impugnare la legislazione di uno Stato dinanzi a un tribunale nazionale.

La Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi conformemente all'articolo 35 paragrafi 3 e 4 CEDU (decisione a maggioranza).

Decisione sulla ricevibilità del ricorso presentato da [Bacchini](#) contro la Svizzera il 20 settembre 2011 (n. 4008/05)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); rifiuto di svincolare un giudice di pace dal segreto d'ufficio ai fini di una sua deposizione

Il ricorrente sostiene di esser stato insultato dalla parte avversaria con l'epiteto di «psicopatico» durante un'udienza dinanzi al giudice di pace. Per tale ragione, egli aveva presentato una denuncia penale per delitti contro l'onore. In seguito a tale denuncia, il giudice di pace era stato chiamato a testimoniare. La richiesta di quest'ultimo di poter essere svincolato dal segreto d'ufficio ai fini di una propria deposizione era stata tuttavia respinta con la motivazione che le parti, nell'ambito di una procedura di conciliazione, devono potersi esprimere liberamente, senza dover temere d'incorrere in ulteriori procedimenti a causa delle proprie dichiarazioni. L'interesse pubblico legato al mantenimento della confidenzialità nell'ambito di

una procedura di conciliazione è stato considerato prevalente rispetto all'esigenza del ricorrente di accertare l'esistenza di un delitto contro l'onore. Parimenti, la Corte ritiene che il rispetto della confidenzialità nella procedura di conciliazione giustifichi ampiamente la scelta di non svincolare il giudice di pace dal segreto professionale. Secondo la Corte, infine, il ricorrente avrebbe avuto a disposizione mezzi processuali adeguati per impugnare tale rifiuto. Il ricorso è stato dichiarato manifestatamente infondato e pertanto irricevibile conformemente all'articolo 35 paragrafi 3 e 4 CEDU (decisione a maggioranza).

Decisione sulla ricevibilità del ricorso presentato da [Verein gegen Tierfabriken](#) contro la Svizzera il 20 settembre 2011 (n. 48703/08)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); rifiuto di inviare una rivista a destinatari che non desiderano ricevere pubblicità

La Posta Svizzera si era rifiutata di distribuire la rivista edita dalla ricorrente (Verein gegen Tierfabriken, VgT) ai destinatari che hanno affisso l'adesivo «Pubblicità, no grazie» sulla propria buca delle lettere. La Corte osserva che la Svizzera non può essere accusata di violazione degli obblighi positivi di cui agli articoli 10 e 14 CEDU a causa del rifiuto di distribuire la rivista. Il rifiuto ha soltanto una portata limitata e non può essere considerato né come un divieto né come un'intenzione di controllare il contenuto. Secondo la Corte, l'obiettivo della Posta Svizzera di proteggere i consumatori dalla posta indesiderata legittima la scelta di rifiutare la distribuzione delle riviste in questione. Inoltre, a suo giudizio, i tribunali nazionali hanno esaminato debitamente i fatti e motivato in modo sufficiente le proprie sentenze, in particolare illustrando le ragioni per cui la VgT non può essere considerata un partito politico o un ente non-profit e perché le rispettive spedizioni non sono classificabili come invii ufficiali. Il rifiuto si fonda inoltre su una base giuridica sufficiente. Infine, la Corte afferma che il principio della proporzionalità è salvaguardato, dal momento che, la ricorrente dispone di altri strumenti per diffondere, in condizioni analoghe, le proprie idee e distribuire le proprie riviste. Il ricorso è stato dichiarato manifestatamente infondato e pertanto irricevibile conformemente all'articolo 35 paragrafi 3 e 4 CEDU (decisione a maggioranza).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Al-Jedda](#) contro il Regno Unito del 7 luglio 2011 (Grande camera, n. 27021/08)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); detenzione di presunti terroristi sulla base di risoluzioni dell'ONU

Il ricorrente, nato in Iraq e di nazionalità britannica, è stato arrestato durante un soggiorno a Baghdad e internato per tre anni in un centro di detenzione controllato dalle forze britanniche. L'adozione di tali misure era stata motivata con il coinvolgimento del ricorrente in diverse attività terroristiche. Secondo il governo britannico, l'articolo 5 paragrafo 1 CEDU non è applicabile in questo caso, dato che le misure sono state autorizzate da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e che gli obblighi derivanti dallo Statuto dell'ONU, in virtù dell'articolo 103 dello stesso Statuto, prevalgono sugli obblighi sanciti dalla CEDU.

La Corte ritiene invece che le Nazioni Unite non esercitavano alcun controllo sulle forze di sicurezza internazionali o sull'Autorità civile provvisoria. L'adozione della misura controversa non è pertanto attribuibile alle Nazioni Unite, bensì esclusivamente al Regno Unito. È inoltre escluso che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza siano finalizzate a violare i diritti umani. Le risoluzioni pertinenti non obbligano infatti in alcun modo a internare, a tempo indeterminato e in assenza d'imputazione, una persona considerata un rischio per la sicurezza. La Corte non ravvisa pertanto alcun conflitto tra l'articolo 103 dello Statuto dell'ONU e l'articolo 5 CEDU, nonché, in termini più generali, tra gli accordi stessi.

Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (16 voti favorevoli, 1 contrario).

Sentenza [Bayatyan](#) contro l'Armenia del 7 luglio 2011 (Grande Camera, n. 23459/03)

Divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4 CEDU) e libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); condanna per obiezione di coscienza

Il ricorrente, membro dei testimoni di Geova, si è rifiutato di prestare servizio militare per motivi religiosi, dichiarandosi tuttavia disponibile a svolgere il servizio civile. Per tale motivo, egli è stato condannato dalla giustizia armena a una pena detentiva.

Tenendo conto degli sviluppi giuridici degli Stati membri e degli strumenti internazionali, la Corte si distanzia dalla giurisprudenza della Commissione, secondo cui l'articolo 9 andrebbe interpretato alla luce dell'articolo 4 paragrafo 3 lettera b CEDU e gli obiettori di coscienza sarebbero conseguentemente esclusi dalla protezione garantita dall'articolo 9 CEDU. La Corte osserva invece che gli obiettori di coscienza che si trovano in una situazione di grave conflitto tra la prospettiva di prestare servizio militare e le proprie sincere convinzioni religiose hanno la possibilità d'invocare l'articolo 9 CEDU. Quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno previsto un'alternativa al servizio militare e anche l'Armenia, al momento del perseguimento e della condanna del ricorrente, aveva già promesso di riconoscere ufficialmente l'obiezione di coscienza. La condanna pronunciata costituisce pertanto un'ingerenza ingiustificata.

Violazione dell'articolo 9 CEDU (16 voti favorevoli, 1 contrario); rovesciamento della sentenza pronunciata dalla Camera il 27 ottobre 2009.

Sentenza [Heinisch](#) contro la Germania del 21 luglio 2011 (n. 28274/08)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); protezione dal licenziamento in caso di rivelazione di abusi sul luogo di lavoro (whistleblowing)

La ricorrente lavorava come infermiera geriatrica in una casa di riposo pubblica. Dopo aver ripetutamente segnalato le gravi carenze dell'assistenza ai pazienti, aveva sporto denuncia nei confronti della direzione della struttura, allo scopo anche di prevenire un eventuale perseguimento nei suoi confronti per responsabilità penali legate alle insufficienti cure fornite agli ospiti della struttura. L'infermiera era stata successivamente licenziata a causa delle sue continue assenze per malattia. In seguito al suo licenziamento, la ricorrente aveva distribuito volantini in cui criticava tale decisione definendola una misura disciplinare di natura politica. Dopo aver appreso dai volantini del procedimento penale intentato nei propri confronti, il datore di lavoro ha deciso di licenziare la collaboratrice senza preavviso.

La denuncia presentata dalla ricorrente va considerata come *whistleblowing* e rientra pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 10 CEDU. La Corte constata che, sebbene l'ingerenza nella libertà di espressione sia prevista dalla legislazione e legittimata dallo scopo di tutelare la reputazione e gli interessi del datore di lavoro, le irregolarità denunciate dalla ricorrente sono tuttavia d'indubbio interesse pubblico, vista soprattutto l'incapacità dei pazienti di difendersi da soli. Inoltre, la ricorrente aveva esposto inizialmente le proprie obiezioni all'interno della struttura, astenendosi peraltro dal fornire informazioni errate. Infine le carenze denunciate sono state contestate anche da un organo esterno di controllo. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha deciso che in una società democratica l'interesse pubblico di essere informati sulle carenze all'interno di una casa di riposo pubblica prevalga sugli interessi della struttura in questione. Per tale motivo, la scelta d'infliggere alla ricorrente la sanzione più grave prevista dal diritto del lavoro, ovvero il licenziamento senza preavviso, è da considerarsi sproporzionata.

Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Liu](#) contro la Russia (n. 2) del 26 luglio 2011 (n. 29157/09)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); allontanamento a seguito di una sentenza di senso opposto della Corte EDU

Nella sentenza Liu contro la Russia del 6 dicembre 2007 (n. 42086/05), la Corte aveva constatato una violazione dell'articolo 8 CEDU. Mentre la procedura di applicazione era ancora pendente presso il Comitato dei Ministri, il ricorrente aveva denunciato una nuova violazione del diritto al rispetto della vita familiare. La Corte aveva dichiarato il ricorso ammissibile, dato che nell'ambito delle procedure nazionali erano emerse nuove questioni contemplate dall'articolo 8 CEDU.

Secondo la Corte, i tribunali nazionali non avevano esaminato l'eventuale minaccia per la sicurezza nazionale rappresentata dalle azioni imputate al ricorrente, non erano entrati nel merito dei fatti né avevano menzionato i fatti su cui erano state basate le loro sentenze. Le decisioni dei tribunali nazionali si fondavano esclusivamente su informazioni non confermate, fornite dai servizi d'intelligence. Al ricorrente non era stato consentito l'accesso a tali informazioni. La Corte ha accertato infine che il rifiuto del titolo di soggiorno non era accompagnato da alcuna garanzia procedurale e ha pertanto giudicato sproporzionata la misura dell'allontanamento pronunciata nei confronti del ricorrente.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (6 voti favorevoli, 1 contrario).

Decisione sulla ricevibilità del ricorso presentato da [Dojan e altri](#) contro la Germania il 13 settembre 2011 (n. 319/08)

Diritto all'istruzione (art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU); diniego di esonero dalle lezioni di educazione sessuale

Diverse coppie di fede battista hanno negato ai propri figli la possibilità di frequentare lezioni di educazione sessuale, di prendere parte a un progetto teatrale volto alla prevenzione degli abusi sessuali e di partecipare ai festeggiamenti del carnevale, sostenendo che si tratta di eventi contrari all'etica cristiana. A ogni genitore era stata successivamente inflitta una pena pecuniaria di lieve entità per violazione dell'obbligo scolastico. I genitori avevano invece denunciato una violazione del proprio diritto di provvedere all'educazione e all'insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

La Corte ha fatto riferimento alle decisioni dei tribunali tedeschi, secondo cui lo scopo delle lezioni di educazione sessuale è trasmettere in modo neutrale le conoscenze in materia di procreazione, contraccezione, gravidanza e parto, mentre quello del progetto teatrale era sensibilizzare i bambini sugli abusi sessuali ai danni di minori. La Corte ha rilevato che tali scopi sono conformi alla legge sulla scuola in vigore nel Land in questione nonché ai principi di pluralismo e obiettività garantiti dall'articolo 2 del Protocollo addizionale alla CEDU. La Corte sostiene inoltre che l'evento di carnevale oggetto della contestazione era avvenuto al di fuori di attività religiose e che la scuola si era, in ogni caso, impegnata a offrire attività alternative. Il rifiuto delle autorità tedesche di esonerare i bambini in questione dalle lezioni di educazione sessuale e dalle attività descritte rientra pertanto nei limiti del potere discrezionale concesso agli Stati conformemente all'articolo 2 del Protocollo addizionale alla CEDU. La Corte ricorda infine che la CEDU non garantisce il diritto di evitare il confronto con opinioni contrarie alle proprie convinzioni.

La Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi conformemente all'articolo 35 paragrafi 3 e 4 CEDU (unanimità).